

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) . . . . .	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) . . . . .	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) . . . . .	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) . . . . .	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	14
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	17
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	30
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	31
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	32
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	33
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	36
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	37
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	41
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	42

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione+Europa-Radicali Italiani: Misto-A+E-RI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	<i>Pag.</i>	49
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	»	53
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	54
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO .....	»	55
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI .....	»	57
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI .....	»	58
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	59

## COMMISSIONI RIUNITE

### IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4<sup>a</sup> (Difesa) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Amm. Sq. Enrico Credendino (Svolgimento e rinvio) .....	3
--	---

#### AUDIZIONI

*Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati, Gianluca RIZZO.*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

**Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Amm. Sq. Enrico Credendino.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori odierni sarà assicurata anche attraverso la trasmissione sul canale satellitare, nonché la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Enrico CREDENDINO, *Capo di Stato Maggiore della Marina Militare*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Aula, ringrazia l'Ammiraglio Credendino per l'esauriente relazione svolta e propone, anche a nome della Presidente della Commissione Difesa del Senato, senatrice Pinotti, di rinviare il seguito dell'audizione ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 9.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) ..... 4

#### AUDIZIONI

*Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente della I Commissione Annagrazia CALABRIA. — Interviene il Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

**Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Annagrazia CALABRIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Informa inoltre che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il

Regolamento della Camera nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Renato BRUNETTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Annagrazia CALABRIA, *presidente*, le deputate Donatella LEGNAIOLI (LEGA), Roberta ALAIMO (M5S) e i deputati Andrea GENTILE (FI) e Stefano CEC-CANTI (PD), a cui risponde il Ministro Renato BRUNETTA.

Annagrazia CALABRIA, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 16.10.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	5
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	5
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	7

#### SEDE REFERENTE

Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, e il sottosegretario di Stato alla Difesa, Giorgio Mulè.

#### La seduta comincia alle 15.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo scorso.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione sul testo iniziale.

Comunica, quindi, solo a titolo informativo, che sono stati espressi i pareri della VII Commissione e del Comitato per la Legislazione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2022, il cui contenuto è stato trasposto nell'emendamento 2.0100 del Governo.

Avverte, infine, che le Commissioni riprendono l'esame delle proposte accantonate a partire dal subemendamento Squeri 0.2.0100.30.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice per la III Commissione*, a seguito di un accordo raggiunto nella maggioranza, mutando il parere espresso in precedenza, anche a nome del relatore per la IV Commissione Aresta, invita al ritiro i presentatori dei subemendamenti Squeri 0.2.0100.30 e Lucchini 0.2.0100.42 e 0.2.0100.41. Propone, quindi, una nuova riformulazione degli identici subemendamenti Tuzi 0.2.0100.32 e Toccalini 0.2.0100.40.

Maria TRIPODI (FI) ritira il subemendamento Squeri 0.2.0100.30, di cui è cofirmataria.

Elena LUCCHINI (LEGA) ritira i subemendamenti 0.2.0100.42 e 0.2.0100.41, a sua prima firma, preannunciando che verranno ripresentati in Aula.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che i deputati Di Stasio e Trizzino hanno sottoscritto il subemendamento Papiro 0.2.0100.35.

Iolanda DI STASIO (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

Le Commissioni approvano il subemendamento Papiro 0.2.0100.35 nuova formulazione (*vedi allegato*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *relatrice per la III Commissione*, sottoscrive il subemendamento Magi 0.2.0100.28 e lo ritira, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Sottoscrive, quindi, il subemendamento Magi 0.2.0100.26 e ne accetta la riformulazione.

Le Commissioni approvano il subemendamento Magi 0.2.0100.26 nuova formulazione (*vedi allegato*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *relatrice per la III Commissione*, sottoscrive il subemendamento Magi 0.2.0100.27 e ne accetta la riformulazione.

Le Commissioni approvano il subemendamento Magi 0.2.0100.27 nuova formulazione (*vedi allegato*).

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ritira il subemendamento Vanessa Cattoi 0.2.0100.39, rimarcando comunque la necessità di affrontare il tema della scarsità dei fondi a disposizione degli enti locali coinvolti nell'assistenza umanitaria ai profughi provenienti dall'Ucraina.

Iolanda DI STASIO (M5S) sottoscrive il subemendamento Tuzi 0.2.0100.32 e ne accetta la nuova riformulazione.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) sottoscrive il subemendamento Tuzi 0.2.0100.32.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) accetta la nuova riformulazione del subemendamento Toccalini 0.2.0100.40.

Le Commissioni approvano gli identici subemendamenti Tuzi 0.2.0100.32 e Toccalini 0.2.0100.40 nuova formulazione (*vedi allegato*).

Iolanda DI STASIO (M5S) sottoscrive i subemendamenti Tuzi 0.2.0100.33 e Ruggiero 0.2.0100.34 e li ritira.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano, quindi, l'articolo aggiuntivo del Governo 2.0100, così come modificato dai subemendamenti approvati e l'emendamento Di Stasio 4.1 (*vedi allegato*).

Paolo FORMENTINI (LEGA) accetta la riformulazione proposta dai relatori all'emendamento Zoffili 5.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento Zoffili 5.2 nuova formulazione (*vedi allegato*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevole Quartapelle Procopio per III Commissione e onorevole Aresta per la IV Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Deliberano, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianluca RIZZO, *presidente*, si riserva, anche a nome del Presidente della III Commissione, di designare i componenti del Comitato dei nove, sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

**La seduta termina alle 15.15.**

ALLEGATO

**DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491  
Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 2.

*All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-ter, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in via prioritaria per la copertura delle spese necessarie per l'accoglienza delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, provenienti dall'Ucraina.

**0.2.0100.35.** (Nuova formulazione) Papiro, Trizzino, Di Stasio.

*All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-ter, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Con la progressiva attivazione dei posti di cui al comma 1, si provvede, fatte salve sopraggiunte esigenze, al trasferimento dei beneficiari dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, alle strutture del SAI, nel limite dei posti disponibili ».

**0.2.0100.26.** (Nuova formulazione) Magi, Quartapelle Procopio.

*All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-ter, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. All'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: « dei richiedenti asilo » fino a: « Afghani-

stan » sono sostituite dalle seguenti: « dei richiedenti asilo e delle persone in fuga dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina ».

**0.2.0100.27.** (Nuova formulazione) Magi, Quartapelle Procopio.

*All'articolo aggiuntivo 2.0.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-quater, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: « 500.000 euro », ovunque ricorrano, con le seguenti: « 1 milione di euro »;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Il fondo di cui al primo periodo è destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare in atto in Ucraina, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea ».

\* **0.2.0100.32.** (Ulteriore nuova formulazione) Tuzi, Di Stasio, Aresta.

\* **0.2.0100.40.** (Ulteriore nuova formulazione) Toccalini, Ferrari, Zoffili, Boniardi, Fantuz, Gobbato, Pretto, Piccolo, Lorenzo Fontana, Formentini, Castiello, Zicchieri, Scoma.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art.2-bis.

*(Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari)*

1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la

cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative.

2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.

b) dopo l'articolo 5 inserire i seguenti:

Art. 5-bis.

*(Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale)*

1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stocaggi di gas dell'anno termico 2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure è data comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime.

2. In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1, la società Terna S.p.A. pre-

dispone un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili. La società Terna S.p.A. trasmette con periodicità settimanale al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente un programma di utilizzo degli impianti di cui al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo, nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.

3. Tenuto conto della finalità di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalità che giustifica la massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, a tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera e le regole sulla qualità dei combustibili previsti dalla normativa eurounitaria, in deroga a più restrittivi limiti eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro della transizione ecologica adotta le necessarie misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.

Art. 5-ter.

*(Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina)*

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole da: « richiedenti asilo » fino a: « medesimi richiedenti », sono sostituite dalle seguenti: « profughi provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi ».

4. All'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: « richiedenti asilo » fino a: « Afghanistan », sono sostituite dalle seguenti: « profughi, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina ».

5. I cittadini ucraini di cui al comma 1 possono essere accolti, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

6. Per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose » della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », da adottare ai sensi

dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 91.864.260 per l'anno 2022 e a euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:

a) quanto a 54.162.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 37.702.260 euro per l'anno 2022 e a 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

#### Art. 5-*quater*.

*(Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca)*

1. Al fine di promuovere iniziative di sostegno in favore degli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dei dottorandi, dei ricercatori e dei professori di nazionalità ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo con una dotazione di

500.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite la ripartizione tra le università, le istituzioni e gli enti di cui al primo periodo nonché le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

*Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 16 del 2022.

**2.0100.** Governo.

#### ART. 4.

*Al comma 2, sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2022 per l'invio di dieci con le seguenti: 2 milioni di euro per l'anno 2022 per l'invio di.*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:*

*all'alinea, sostituire le parole: euro 177.681.253 con le seguenti: euro 178.681.253;*

*dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.*

**4.1.** Di Stasio, Emiliozzi.

#### ART. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole: « 1 milione » con le seguenti: « 1,5 milioni ».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:*

*all'alinea, sostituire le parole: euro 177.681.253 con le seguenti: euro 178.181.253;*

*dopo la lettera c), inserire la seguente: « c-bis) quanto a 500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».*

**5.2.** *(Nuova formulazione)* Zoffili, Valentini, Di Stasio.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi .....

11

##### COMITATO RISTRETTO

*Giovedì 10 marzo 2022.*

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.40.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	12
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	12

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 17 del 2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495) di: Acquirente Unico, Confindustria, Unione province d'Italia (UPI), Utilitalia, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU), Centro studi Promotor, « Ecco » think tank, Nomisma energia, Greenpeace, Motus-e, WWF e Legambiente, Terna .	13
---	----

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza della presidente della VIII Commissione Alessia ROTTA.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessia ROTTA, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso i sistemi di ripresa audiovideo a circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla *web-tv* in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.**

**C. 3495 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2022.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che, in base a quanto convenuto nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, svoltesi nella giornata di martedì 8 marzo, la discussione generale si concluderà martedì 15 marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 10 marzo 2022.*

**Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 17 del 2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e**

per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495) di: Acquirente Unico, Confindustria, Unione province d'Italia (UPI), Utilitalia, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU), Centro studi Promotor, « Ecco » think tank, Nomisma energia, Greenpeace, Motus-e, WWF e Legambiente, Terna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 17.40

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	14
AVVERTENZA .....	16

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente Annagrazia CALABRIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.*

#### La seduta comincia alle 16.10.

**Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.**

**Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2022.

Annagrazia CALABRIA, *presidente*, rileva come la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona, recante Misure per la prevenzione dei fenomeni ever-

sivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Ricorda che nella seduta odierna terminerà l'esame in sede referente del provvedimento, così da rispettare la data di avvio della discussione in Assemblea del provvedimento, stabilita dalla Conferenza dei Presidenti di gruppi per la seduta di lunedì 14 marzo prossimo.

Informa quindi che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Giustizia, Affari esteri, Difesa, Cultura, Trasporti, Affari sociali e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Bilancio si esprimerà direttamente all'Assemblea; avverte inoltre che la Commissione Lavoro e la Commissione parlamentare per le questioni regionali rinunciano invece ad esprimersi.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione Giustizia abbia espresso parere favorevole con due condizioni. Al riguardo sottolinea come la prima condizione, relativa all'inserimento della disposizione di cui all'articolo 11-*bis* del provvedimento nel codice penale, potrebbe

essere accolta, mentre la seconda condizione appare più articolata e problematica.

Propone, anche per rispetto del dibattito svoltosi in questa Commissione e per consentire al Governo i necessari approfondimenti sul parere reso dalla Commissione Giustizia, di procedere nella seduta odierna al conferimento del mandato al relatore, rinviando alla discussione in Assemblea le valutazioni circa un'eventuale, diversa formulazione dell'articolo 11-*bis* che recepisca il parere della Commissione Giustizia.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI si riserva, a nome del Governo, un'attenta valutazione delle condizioni poste dalla Commissione Giustizia, rilevando come esse debbano essere certamente prese in considerazione ma come, nel contempo, si debba altresì tenere conto delle posizioni espresse nel corso del dibattito presso la Commissione di merito.

Concorda quindi con il relatore circa l'opportunità di rinviare le decisioni su tale questione alla fase della discussione in Assemblea.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, rileva come la condizione di cui alla lettera b) del parere reso dalla Commissione Giustizia sia volta a modificare in senso maggiormente garantista la fattispecie di reato prevista dall'articolo 11-*bis* del testo, la quale si configura come un reato di pericolo.

Riferisce, inoltre, di essere stato informato per le vie brevi della valutazione contraria del Ministero della Giustizia sul medesimo articolo 11-*bis*, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI ricorda come il testo dell'articolo 11-*bis* licenziato dalla Commissione in sede referente risponda a una specifica sollecitazione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, volta a colmare un vuoto normativo.

Ritiene quindi che, nella valutazione delle condizioni poste dalla Commissione Giustizia, si debba tenere conto dell'esigenza di assicurare un bilanciamento di interessi,

anche in considerazione della rilevanza del bene giuridico tutelato, vale a dire la sicurezza nazionale.

Annagrazia CALABRIA, *presidente*, precisa, sul piano procedurale, che il parere reso dalla Commissione Giustizia non è ostativo al conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, e rileva come le questioni poste dal predetto parere possano certamente essere affrontate nel corso della discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea medesima.

Avverte, quindi, che sarà ora posta in votazione la proposta di conferire al relatore, Fiano, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Augusta MONTARULI (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto, ringrazia il relatore Fiano per i chiarimenti resi e per il lavoro svolto e dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di conferimento del mandato al relatore.

Rileva come per il gruppo di Fratelli d'Italia sia dirimente il tema affrontato dall'articolo 11-*bis* ed esprime perplessità circa la possibile modifica di tale articolo alla luce del parere espresso dalla Commissione Giustizia. Sottolinea come sia parimenti dirimente la reiezione dell'emendamento, presentato dal suo gruppo, volto a circoscrivere i destinatari dei percorsi di inclusione e di recupero previsti dal provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, Fiano, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Annagrazia CALABRIA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.20.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di*

*riduzione del numero di delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.*

*C. 2238 cost. Fornaro.*

*Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica.*

*C. 716 cost. Meloni.*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	17
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI. Atto n. 360 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	17

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	23
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	24
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	28

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

#### Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, alla seduta odierna di atti del Governo e alla seduta in sede consultiva in cui non sono previste votazioni, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI.**

**Atto n. 360.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame da parte della Commissione scadrà il 9 aprile prossimo. Comunica altresì che sono pervenuti i rilievi della V Commissione Bilancio.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (Atto del Governo 360).

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione del contenuto della direttiva (UE) 2019/884, il cui termine per il recepimento è fissato al 28 giugno prossimo, nonché per una più dettagliata analisi del contenuto dello schema di decreto in esame, rammenta che la citata direttiva (UE) 2019/884 introduce modifiche alla decisione quadro 2009/315/GAI per consentire uno scambio efficace di informazioni sulle condanne di cittadini di Paesi terzi tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS).

Ricorda inoltre che con i decreti legislativi n. 74 e n. 75 del 2016 il legislatore italiano ha dato attuazione alle Decisioni quadro n. 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009 e n. 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, la prima relativa « all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario » e la seconda « che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) ».

Con riferimento allo schema in esame, fa presente che lo stesso è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021). La direttiva 2019/884/UE è dunque inserita al n. 19 dell'allegato A della citata legge di delegazione europea. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, l'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. La norma di delega prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che hanno a disposizione 40 giorni per esprimersi: le Commis-

sioni dovranno dunque esprimere il proprio parere entro il 9 aprile 2022. La disposizione segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012. Esso prevede che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere. Qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi (e dunque la delega dovrà essere esercitata entro il 28 maggio 2022). Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento, nei decreti legislativi, delle indicazioni emerse in sede parlamentare. Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì che ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con osservazioni ed eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Nel passare ad esaminare il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, rileva che lo stesso si compone di 6 articoli. In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto del provvedimento nell'attuazione nell'ordinamento interno delle disposizioni della citata direttiva (UE) 2019/884. La direttiva in recepimento mira a consentire uno scambio efficace di informazioni tramite il sistema ECRIS, in considerazione di specifiche criticità riscontrate riguardo allo scambio di informazioni relative a cittadini di Paesi terzi, nonché allo scambio di informazioni relative a soggetti la cui cittadinanza non è nota, apolidi. In particolare, come segnala il considerando n. 5 della medesima direttiva, richiamato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, « per ottenere un quadro completo del tra-

scorso criminale di un cittadino di Paese terzo è necessario chiedere tali informazioni a tutti gli Stati membri», imponendo allo Stato richiedente un onere amministrativo sproporzionato. A tale riguardo, rammento che il regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 ha stabilito un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi denominato ECRIS-TCN (Third Country National). Il regolamento disciplina altresì le condizioni alle quali le autorità nazionali, Eurojust, Europol e la Procura europea (EPPO) possono accedere a ECRIS-TCN per ottenere informazioni sulle condanne pronunciate attraverso il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari ECRIS; i termini in base ai quali ECRIS-TCN contribuisce a facilitare e assistere la corretta identificazione delle persone registrate in ECRIS-TCN. In proposito, segnalo che è in corso d'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge di delegazione europea 2021 (A.S. n. 2481) che, all'articolo 14, reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2019/816. Evidenza, inoltre, che la proposta di regolamento COM(2021)96 reca una modifica al citato regolamento n. 816 volta a consentire alle autorità designate, nel contesto degli accertamenti preliminari all'ingresso alle frontiere esterne dell'UE, di accedere alla banca dati ECRIS-TCN e di interrogarla per le registrazioni relative a persone che sono state condannate per reati di terrorismo o altri reati gravi, e stabilisce le condizioni e le garanzie a tale riguardo.

Evidenza che l'articolo 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 74, con il quale è stata data attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009 del Consiglio europeo, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, fornendo gli strumenti normativi per una piena attuazione in Italia del sistema ECRIS, sistema informativo del ca-

sellario europeo, che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e garantisce l'effettività dello scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri secondo modelli standard condivisi. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 in esame novella l'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2016, al fine di adeguare la definizione dell'oggetto del decreto all'intervenuta sostituzione da parte della direttiva (UE) 2019/884 della decisione 2009/316/GAI, il cui riferimento viene pertanto soppresso. La lettera *b*) del comma 1 introduce nel citato decreto legislativo n. 74 del 2016 il nuovo articolo 1-*bis*, che riproduce – con lievi adattamenti – l'articolo 3 del decreto legislativo n. 75 del 2016, contestualmente abrogato dall'articolo 4 dello schema in esame, dedicato all'istituzione del sistema informatico nazionale che coopera con ECRIS, affidandone la gestione all'Ufficio centrale del Casellario. Tale trasposizione della previsione nel decreto legislativo n. 74 riproduce specularmente quello attuato dall'articolo 1, punto 9, della direttiva. La successiva lettera *c*) modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2016, contenente le definizioni, introducendo, al numero 1), le lettere *d-bis*) e *d-ter*), recanti, rispettivamente, le definizioni di « impronte digitali » e di « immagine del volto ». Si tratta di definizioni corrispondenti alle lettere *f*) e *g*) dell'articolo 2 della decisione quadro, come modificate dalla direttiva n. 884 in recepimento. Il numero 2) della lettera *c*) inoltre inserisce il comma 1-*bis* al citato articolo 2 del decreto legislativo n. 74, che prevede che la disciplina in oggetto si applichi anche agli apolidi e ai soggetti la cui cittadinanza è ignota. È data in tal modo attuazione alla previsione della direttiva n. 884 che ricomprende nella disciplina ivi prevista tali categorie di soggetti. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2 in esame modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2016, concernente le condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro. In particolare, il numero 1) della lettera *d*) sostituisce il comma 1 del citato articolo 4 per precisare la competenza, posta in capo

all'Ufficio centrale del Casellario presso il Ministero della giustizia, delle comunicazioni, da effettuare senza indugio alle autorità degli Stati membri, di qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale. Il numero 2) introduce nel medesimo articolo 4 il comma 2-*bis* con il quale si prevede che nella trasmissione l'Ufficio centrale comunichi che le informazioni non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 in esame sostituisce l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 74, concernente la richiesta di informazioni sulle condanne. In attuazione dell'articolo 1, numero 4, della direttiva n. 884, viene specificatamente disciplinato un procedimento di richiesta di informazioni per i cittadini di Paesi terzi (nonché per gli apolidi e le persone di cittadinanza ignota) distinto dal procedimento previsto per i cittadini di Stati membri. Assume a tale riguardo rilievo la modifica del comma 4, il quale stabilisce che l'Ufficio centrale, in caso di richiesta di informazioni a relative a cittadino di Paese terzo, rivolga la richiesta alle autorità centrali degli Stati membri che detengono le informazioni. Tale disposizione è direttamente correlata all'operatività del sistema ECRIS-TCN, il quale consente di individuare gli Stati membri in possesso delle informazioni di interesse, rendendo quindi possibile l'invio di una richiesta mirata a taluni Stati e non a tutti gli Stati membri in maniera generalizzata. Si specifica, inoltre, che l'Ufficio centrale includa le informazioni e i dati acquisiti (tramite le richieste relative a cittadini sia di Stati membri sia di Paesi terzi) nel certificato da fornire all'interessato. Ulteriori modifiche all'articolo 6 mirano a rendere il testo più aderente alle disposizioni dell'Unione europea, tra l'altro confermando le competenze poste in capo all'Ufficio centrale del casellario. La lettera *f*) sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo, concernente la « Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne » (è così modificata la rubrica dell'articolo, rubricato « Informazioni sulle condanne » nel testo vigente). La riscrittura dell'articolo

mantiene per lo più invariata, con alcune correzioni di coordinamento e di carattere formale, la disciplina contenuta nel comma 1 dell'articolo 7, relativa alla risposta a richiesta riguardante un cittadino italiano, ai fini di un procedimento penale. In tale caso l'Ufficio centrale invia, come nel testo vigente, le informazioni relative alle condanne: pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale; pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione (ai sensi dell'articolo 4 sulle condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro) e che abbia conservato (ai sensi dell'articolo 5 sulle condanne pronunciate in altro Stato membro nei confronti di cittadino italiano); la novella integra la disposizione con i riferimenti interni; pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 74 (secondo una specificazione introdotta con la novella in esame) e che siano state iscritte nel casellario giudiziale; pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale.

Sottolinea che il comma 2 dell'articolo 7 novellato dalla lettera *f*) precisa che, quando la medesima richiesta è presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni indicate alle lettere *c*) e *d*), nonché le informazioni di cui alla lettera *a*) del comma 1, queste ultime, alle condizioni e nei limiti previsti all'articolo 28 del testo unico del casellario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002. Il comma prevede inoltre che le informazioni indicate alla lettera *b*) siano trasmesse salvo che lo Stato membro di condanna che le ha trasmesse abbia comunicato che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'Ufficio centrale indica all'autorità richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 2016, come modificato dalla lettera *f*), prevede le disposizioni in oggetto si applichino anche quando la richiesta di informazioni relativa

ad un cittadino italiano è presentata dalle autorità di un Paese terzo. In tali casi, l'Ufficio centrale comunica che le informazioni possono essere utilizzate solo ai fini che sottendono alla richiesta, nell'ambito di procedimento penale o per motivo diverso. Il nuovo comma 4, come modificato dalla lettera *f*), dispone che quando la richiesta di informazioni sulle condanne, presentata ai sensi dell'articolo 6 riguarda un cittadino di altro Stato membro, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni richieste alle condizioni previste dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215. Il successivo comma 5 prevede che quando la richiesta di informazioni sulle condanne riguarda un cittadino di Paese terzo, un apolide o una persona di cui non è nota la cittadinanza, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne indicate dalle lettere *a*) e *d*) del comma 1. Se la richiesta è presentata per fini diversi da un procedimento penale trasmette altresì le condanne pronunciate in altri Stati membri. Si applica comunque quanto previsto dal nuovo comma 2.

Rammenta che l'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni utilizzando il modulo di cui all'allegato B annesso a decreto legislativo n. 74 del 2016, corredandolo di un elenco delle condanne redatto conformemente alle disposizioni in materia di certificati del casellario giudiziale (comma 6 dell'articolo 7, come novellato).

Precisa che i commi 7 e 8 dell'articolo 7, come modificato dalla lettera *f*), disciplinano i termini temporali di risposta, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, numero 6), della citata direttiva n. 884, per quanto concerne la richiesta formulata dall'interessato. Tali commi riprendono, con alcune integrazioni, quanto stabilito, sulla medesima materia, dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 74, abrogato dall'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto. In particolare, si stabilisce che l'Ufficio centrale provveda: immediatamente, e, comunque, entro un termine non superiore a

dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, quando la richiesta di informazioni proviene da altra autorità centrale di Stato membro; qualora siano necessarie informazioni complementari, l'Ufficio centrale si rivolge immediatamente all'autorità richiedente e il termine decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni; entro un termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, quando la richiesta provenga dall'interessato (nuovo comma 8).

Rileva che l'articolo 3 reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002). In particolare, la lettera *a*) del comma 1 integra le definizioni recate dall'articolo 2 del citato testo unico del casellario con le nozioni di « impronte digitali » e di « immagine del volto », in analogia con la modifica all'elenco delle definizioni di cui al decreto legislativo n. 74 del 2016. La lettera *b*) modifica l'articolo 4 del citato testo unico, inerente ai dati inseriti nei provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale, prevedendo: al numero 1), che tra i dati debba essere indicata anche la cittadinanza della persona cui si riferisce il provvedimento e che il codice identificativo sulla base delle impronte digitali sia indicato anche per la persona la cui cittadinanza non è nota e per l'apolide (oltre che per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, come previsto dal testo vigente); al numero 2), che l'estratto del casellario specifici quando la persona interessata sia apolide o non sia nota la sua cittadinanza (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 4). Tali modifiche, proposte in coerenza con le novelle al decreto legislativo n. 74 del 2016, attuano quanto previsto direttiva n. 884, all'articolo 1, numero 3), che ha sostituito l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro n. 315. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 3 in esame inserisce il numero

2-bis alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5-ter del citato testo unico, inerente ai dati presenti nei provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale europeo. Tra le informazioni supplementari che devono essere trasmesse – se sono nella disponibilità dell'autorità centrale dello Stato di condanna – la novella inserisce l'immagine del volto della persona condannata. La successiva lettera d) modifica il comma 5-bis dell'articolo 19 del citato testo unico, che concerne i compiti dell'Ufficio centrale in relazione al casellario europeo. Con tali modifiche si specifica che i compiti di trasmissione ivi previsti riguardano anche i cittadini la cui cittadinanza non sia nota (oltre ai cittadini degli Stati membri, di Stati terzi e agli apolidi, già menzionati nel testo vigente). In particolare, secondo la novella in esame: rivolge all'autorità centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e ad apolidi (articolo 19, comma 5-bis, lettera c)); riceve dall'autorità centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e ad apolidi (lettera d)); risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e apolidi (lettera e)).

Osserva che viene inoltre inserito l'ulteriore compito di risposta alle richieste formulate da un cittadino di Paese terzo, da soggetto la cui cittadinanza non sia nota, da apolide, con le modalità e i limiti stabiliti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 74 del 2016. Analogamente, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 in esame introduce la menzione di cittadino di Paese terzo, di soggetto la cui cittadinanza risulti ignota, di apolide, all'interno della disciplina concernente le richieste di certificato del casellario giudiziale europeo da parte dell'interessato (disciplina contenuta nell'articolo 25-ter del testo unico). La lettera

f) inserisce le medesime menzioni nell'articolo 28-bis del testo unico, concernente la richiesta di certificato del casellario giudiziale europeo da parte di una pubblica amministrazione. Anche in tali casi, l'Ufficio centrale provvede con i limiti e le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 74 del 2016. La lettera g), introduce il comma 1-ter all'articolo 42 del testo unico del casellario, concernente le regole tecniche del sistema, con il quale si demanda ad uno o più decreti del Ministero della giustizia l'aggiornamento delle regole tecnico-operative sottese agli scambi tra i casellari giudiziali europei, ove ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche alla disciplina dell'Unione europea sul casellario giudiziale o a seguito dell'emanazione di atti di esecuzione della Commissione europea. Il comma 1-ter stabilisce che tali decreti siano emanati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 42. Quest'ultimo stabilisce che i decreti sono emanati nell'ambito della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, del testo unico, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale – AgID e il Garante per la protezione dei dati personali. La successiva lettera h), modifica il comma 1 dell'articolo 43 del testo unico del casellario, introduce la menzione dei soggetti la cui cittadinanza non è nota e degli apolidi all'interno della disciplina, ivi contenuta, del codice identificativo sulla base delle impronte digitali. In proposito rammento che il citato articolo 43 prevede, nei casi previsti dal medesimo testo unico, l'adozione di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali, esistente presso il Ministero dell'interno, ed in conformità alle relative disposizioni attuative, per consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea. Con la novella in esame si prevede tale possibilità anche per i cittadini la cui cittadinanza non è nota e per gli apolidi.

Segnala che l'articolo 4 dello schema in esame reca abrogazioni e disposizioni tran-

sitorie. In particolare, il comma 1 abroga l'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2016 sui termini di risposta. Il comma 2 abroga il decreto legislativo n. 75 del 2016 che reca l'attuazione della decisione 2009/316/GAI. Il comma 3 prevede, in via transitoria, che le disposizioni dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 75, sulle modalità di trasmissione delle informazioni, continuino ad applicarsi fino all'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 42, comma 1-ter, del testo unico sul casellario, inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del presente schema di decreto.

Fa presente, in fine, che l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 6 fissa l'entrata in vigore del presente provvedimento al 28 giugno 2022. Rammento in proposito che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva n. 884, da tale data trova applicazione l'articolo 2 della direttiva medesima, recante le modifiche alla decisione quadro 2009/315/GAI.

Ciò premesso, evidenzia che finalmente la direttiva oggetto del provvedimento obbliga il nostro Stato ad intervenire sul sistema della raccolta informazioni dei casellari giudiziari. Rammenta infatti di aver già evidenziato a inizio legislatura che in Italia non esiste un sistema centralizzato di immediato accesso ai carichi pendenti e alle misure di prevenzione e che non è facile reperire informazioni sugli apolidi. Ritiene pertanto che il provvedimento in esame sia particolarmente rilevante e che persegua obiettivi assolutamente condivisibili.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.**

**C. 3495 Governo.**

(Parere alle Commissioni VIII e X).

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite VIII e X, l'esame del disegno di legge C. 3495 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Ricorda che nella seduta precedente, in sostituzione della relatrice, onorevole Giuliano, ha illustrato il provvedimento e che – secondo quanto convenuto – nella seduta odierna si procederà alla discussione generale.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, fa presente che sta effettuando degli approfondimenti sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia contenute nel decreto-legge in esame. Si dichiara quindi disponibile a valutare le sollecitazioni che i colleghi vorranno esporre in questa sede o che le vorranno eventualmente far pervenire. In proposito, invita i gruppi a trasmetterle le proprie osservazioni entro la mattina di lunedì 14 marzo prossimo, al fine di poterle prendere in considerazione per la redazione della proposta di parere.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel far presente che verosimilmente la Commissione esprimerà il parere sul provvedimento in esame nella seduta di martedì prossimo, nella quale si dovrebbe esaminare anche la risoluzione sulla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa all'anno

2021, invita i colleghi interessati a far pervenire prontamente le proprie osservazioni alla relattrice. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.**

**Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione sarà chiamata a esprimere il prescritto parere già nella seduta odierna.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame è composto da 13 articoli e disciplina l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita dalla Comunicazione della Commissione europea COM (2005) 313, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Il provvedimento inoltre ha la finalità di favorire la deradicalizzazione, nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa e nel rispetto dei principi e dei valori dell'ordinamento costituzionale italiano, nonché il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. Le finalità perseguite dal provvedimento non pregiudicano od ostacolano le misure e le azioni di contrasto e repressione di ogni forma di criminalità violenta, né l'adozione o l'esecuzione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio nazionale nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Giustizia, evidenzia che l'articolo 2 istituisce presso il Ministero dell'Interno il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) al fine di promuovere e sviluppare le misure, gli interventi e i programmi previsti dal provvedimento. La composizione ed il funzionamento del Centro saranno disciplinati con decreto del Ministro dell'Interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, prevedendo tra gli altri anche la presenza di rappresentanti del Ministero della Giustizia (comma 1). Nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito è stato introdotto il comma 1-bis che chiarisce che in ogni caso non possono essere nominati componenti del CRAD soggetti che: sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o essere sottoposti a procedimento penale per i reati riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata, per il delitto di cui all'articolo 604-bis del codice penale o comunque per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del medesimo codice; sono sottoposti o comunque sono stati destinatari di misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione. Il comma 2 prevede che il CRAD predisponga annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, il quale definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare per le finalità del provvedimento. Il comma 3 dispone che il Centro, con il Piano strategico nazionale, promuova la condivisione dei principi di laicità dello Stato e di libertà religiosa e di tutti gli altri principi fondamentali della Costituzione, il dialogo interreligioso e interculturale, nonché il contrasto di ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale e di pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone e che segnalino all'Autorità giudiziaria o agli organi di polizia territorialmente competenti i casi di discriminazione o le predette pratiche dei quali abbia avuto

notizia a causa o nell'esercizio dei propri compiti.

Evidenzia che l'articolo 3 istituisce, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione, i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale. Evidenzia che, nel corso dell'esame da parte della Commissione Affari Costituzionali sono stati introdotti due commi che investono profili di interesse della Commissione Giustizia. In particolare, il comma 2-*bis* prevede che non possano essere nominati componenti del CCR soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni: essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o essere sottoposti a procedimento penale per i reati riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata, per il delitto di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale o comunque per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del medesimo codice; essere sottoposti o comunque essere stati destinatari di misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione. Rileva che il comma 4-*bis*, inoltre, prevede un obbligo di segnalazione da parte del CCR all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia territorialmente competenti i casi di discriminazione o le pratiche di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, dei quali abbia avuto notizia a causa o nell'esercizio dei propri compiti.

Ricorda che l'articolo 4 istituisce il Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jahaista, tra i cui compiti, disciplinati dall'articolo 5, figurano anche lo svolgimento di audizioni, tra gli altri, di componenti della magistratura e di direttori degli istituti penitenziari. Il Comitato presenta alle Camere una relazione annuale in cui riferisce sull'attività svolta e formula proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza (articolo 6). L'articolo 7 è dedicato alle attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante na-

zionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dei garanti territoriali, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale mentre l'articolo 8 prevede interventi preventivi in ambito scolastico e l'articolo 9 progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate.

Rileva che l'articolo 10 prevede attività di comunicazione e informazione per favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché per contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Fa presente che riveste profili di peculiare interesse per la Commissione Giustizia l'articolo 11 che demanda a un decreto del Ministro della giustizia – da emanare con cadenza annuale entro il 1° dicembre di ogni anno, e per il primo anno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il CRAD e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari, – l'adozione di un piano nazionale per garantire ai soggetti italiani o stranieri detenuti un trattamento penitenziario che tenda, oltre che al loro recupero, anche alla loro deradicalizzazione, in coerenza con il Piano strategico nazionale. Il successivo comma 2 stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro della giustizia presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 1. Il comma 3, inoltre, dispone che con il medesimo decreto del Ministro della giustizia, ai fini del reinserimento sociale dei soggetti interessati e della predisposizione di strumenti più efficaci di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento, sono individuati i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari dei soggetti di cui all'articolo 17, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle

pratiche religiose, nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica, attestate da istituti o enti di formazione riconosciuti dal Ministero dell'istruzione. In proposito rammenta che il citato articolo 17, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario subordina l'accesso al carcere al carcere di coloro che hanno « concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti » all'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, che darà anche apposite direttive, e al parere favorevole del direttore dell'istituto. Il comma 3 in esame prevede inoltre che, tra i criteri per consentire l'accesso e la frequenza agli istituti penitenziari, deve essere previsto che i citati soggetti di cui all'articolo 17, secondo comma dell'ordinamento penitenziario, non devono essere stati sottoposti a misura di prevenzione, non devono essere sottoposti a procedimento penale e non devono aver riportato condanna, in Italia o all'estero, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. L'ammissione negli istituti penitenziari dei medesimi soggetti deve essere motivata anche con la definizione degli obiettivi, dei contenuti, delle attività, delle modalità e dei tempi della loro partecipazione all'azione rieducativa.

Evidenzia che l'articolo 11-*bis*, al comma 1, introduce nell'ordinamento il nuovo delitto di « detenzione di materiale con finalità di terrorismo », prevedendo la pena della reclusione da 2 a 6 anni per chiunque, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di: congegni bellici micidiali; armi da fuoco o altre armi sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose; ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La fattispecie penale di detenzione di materiale con finalità di

terrorismo non si applica se la condotta integra gli estremi dei più gravi delitti di: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, che l'articolo 270-*bis* del codice penale punisce con la reclusione da 7 a 15 anni (per i promotori, i costitutori, gli organizzatori, i dirigenti o i finanziatori dell'associazione) o con la reclusione da 5 a 10 anni (per i meri partecipanti all'associazione); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, che l'articolo 270-*quinquies* del codice penale punisce con la reclusione da 5 a 10 anni. Dalla formulazione dell'articolo 11-*bis*, la finalità di terrorismo appare riferita esclusivamente alle tecniche o ai metodi per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio. La rubrica del nuovo delitto, invece, presuppone la finalità di terrorismo per poter punire la detenzione del materiale informativo. Peraltro, l'articolo 270-*quinquies* del codice penale, che presenta una formulazione analoga, è stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso di richiedere, ai fini della punibilità, uno specifico accertamento delle finalità di terrorismo sulla base delle emergenze del caso concreto. Ritiene pertanto che andrebbe chiarito che la detenzione del materiale debba essere finalizzata al terrorismo. A tale proposito ricorda che l'articolo 270-*sexies* del codice penale qualifica le condotte con finalità di terrorismo come le « condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia ».

Osserva che dal confronto tra la formulazione dell'articolo 270-*quinquies* del co-

dice penale e dell'articolo 11-*bis*, si evince che il nuovo delitto, che non viene inserito nel codice penale, anticipa la repressione penale degli atti di addestramento al terrorismo, punendo una condotta preliminare: la detenzione di materiale informativo sulla produzione di armi o sostanze e sui metodi per compiere atti terroristici. In considerazione dello stretto legame tra la nuova fattispecie e la disciplina già contenuta nel codice penale, andrebbe valutata l'opportunità di inserire il nuovo delitto nel codice penale, eventualmente integrando lo stesso articolo 270-*quinquies* e coordinando la formulazione delle due fattispecie quanto all'oggetto delle istruzioni e del materiale detenuto.

Sottolinea che il comma 2 dell'articolo 11-*bis* prevede una clausola di non punibilità per coloro che si procurano o detengono il materiale contenente le istruzioni previsto al comma 1 per finalità di lavoro, di studio o comunque estranee al compimento di condotte penalmente illecite. Tale clausola appare ultronea se si ritiene che per l'applicazione dell'articolo 11-*bis* è necessario provare la finalità di terrorismo, non essendo punibile la mera detenzione del materiale.

Ciò premesso, ritiene che la norma di cui all'articolo 11-*bis* andrebbe meglio specificata, in quanto nella formulazione attuale non risulta chiaro se la fattispecie preveda o meno il dolo specifico. Ritenendo che la Commissione di merito dovrebbe meglio specificare che tutte le condotte previste dal nuovo reato di cui al citato articolo 11-*bis* devono avere finalità di terrorismo, e prevedere la soppressione dell'esimente particolare di cui al comma 2 del medesimo articolo 11-*bis*, propone quindi di esprimere sul provvedimento parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, nell'apprezzare la proposta di parere formulata dal relatore, evidenzia come la moltiplicazione delle fattispecie sia un fenomeno che non fa bene al diritto penale e che crea incertezze. Ritiene quindi che una *reductio ad unum* sia opportuna e che un chiarimento sulle condotte, che devono es-

sere finalizzate specificamente al terrorismo, sia una condizione assolutamente condivisibile.

Ciro MASCHIO (FDI) preannuncia il voto di astensione del gruppo di Fratelli di Italia sulla proposta di parere del relatore. Evidenzia infatti che, a seguito delle richieste del suo gruppo, nel provvedimento in esame è stato recepito parzialmente un suggerimento del Copasir che auspicava la previsione di un nuovo reato di pericolo. Sottolinea che tale previsione però si è limitata soltanto alla detenzione di materiale e non anche ad altre condotte come il procacciamento e la detenzione di materiale idoneo a istigare il compimento di delitti con finalità di terrorismo. Ritiene invece che sarebbe stato opportuno, come già avviene per il reato di razzismo, prevedere un reato di pericolo anche nel contesto del provvedimento in esame. Pur comprendendo quindi le ragioni ipergarantiste che hanno portato a delimitare la circostanza del reato di pericolo soltanto ad alcune limitate fattispecie, fa presente che il suo gruppo non considera la disposizione sufficiente, non includendo una ampia fascia di comportamenti che possono rivestire una particolare pericolosità.

Mario PERANTONI, *presidente*, evidenzia come l'astensione del gruppo di Fratelli di Italia sia in relazione al testo approvato in Commissione affari costituzionali e non alla proposta di parere.

Roberto TURRI (LEGA) condivide la proposta di parere presentata dal relatore e fa presente che in Commissione Affari costituzionali anche il suo gruppo aveva suggerito che si precisasse meglio la finalità di terrorismo. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere con condizioni formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

ALLEGATO

**Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona.**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 243 Fiano e C. 3354 Perego di Cremona, recante « Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista »;

apprezzata la finalità del provvedimento volto a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, con la finalità di favorire la deradicalizzazione, nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa e nel rispetto dei principi e dei valori dell'ordinamento costituzionale italiano, nonché il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;

considerato che:

L'articolo 11-*bis* introduce il nuovo delitto di « detenzione di materiale con finalità di terrorismo », prevedendo la pena della reclusione da 2 a 6 anni per chiunque, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di: congegni bellici micidiali; armi da fuoco o altre armi sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose; ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale; la norma incriminatrice non trova applicazione per

coloro che si procurano o detengono il materiale contenente le istruzioni per finalità di lavoro, di studio o comunque estranee al compimento di condotte penalmente illecite;

la nuova fattispecie penale di detenzione di materiale con finalità di terrorismo non si applica se la condotta integra gli estremi dei più gravi delitti di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale, e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, di cui all'articolo 270-*quinquies* del codice penale;

la formulazione dell'articolo 11-*bis* sembrerebbe riferire la finalità di terrorismo esclusivamente alle tecniche o ai metodi per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio, in contrasto con la rubrica del nuovo delitto che invece sembra presupporre la finalità di terrorismo per la detenzione del materiale informativo;

l'articolo 270-*quinquies* c.p., che presenta una formulazione analoga, è stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso di richiedere, ai fini della punibilità, uno specifico accertamento delle finalità di terrorismo;

andrebbe quindi chiarito che la detenzione del materiale debba essere finalizzata al terrorismo e, conseguentemente, andrebbe soppressa la clausola di non punibilità per finalità diverse;

andrebbe altresì valutata l'ipotesi di inserire la nuova fattispecie nel codice penale, eventualmente integrando lo stesso articolo 270-*quinquies*;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) si inserisca la disposizione di cui all'articolo 11-*bis* nel codice penale eventualmente integrando la fattispecie di cui all'articolo 270-*quinqies*;

2) all'articolo 11-*bis*, comma 1, si preveda la finalità di terrorismo per la condotta della detenzione e della procura di materiale contenente informazioni e non esclusivamente in relazione alla tecnica e al metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali; conseguentemente si sopprima il comma 2.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

---

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'ex Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Afghanistan, Mohammad Haneef Atmar .....	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	30

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 10 marzo 2022.*

**Audizione dell'ex Ministro degli Affari Esteri della  
Repubblica Islamica dell'Afghanistan, Mohammad Ha-  
neef Atmar.**

L'audizione informale è stata svolta dalle  
8.30 alle 9.10.

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
9.15 alle 9.25.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Pier Carlo Padoan, già Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la <i>governance</i> economica (COM(2021) 662 <i>final</i> ) .....	31
Audizione informale di Giovanni Tria, già Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la <i>governance</i> economica (COM(2021) 662 <i>final</i> ) .....	31

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 10 marzo 2022.*

**Audizione informale di Pier Carlo Padoan, già Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la *governance* economica (COM(2021) 662 *final*).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.

**Audizione informale di Giovanni Tria, già Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la *governance* economica (COM(2021) 662 *final*).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 17.05.

## **VII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Cultura, scienza e istruzione)**

---

*S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	32
---	----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 10 marzo 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.35 alle 14.55

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	33
AVVERTENZA .....	35

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.*

#### La seduta comincia alle 14.50.

#### Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Paolo FICARA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 9 marzo 2022 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

#### PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO MARZO – MAGGIO 2022

#### MARZO

Seguito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 final) (*in congiunta con la X Commissione Attività produttive*);

Esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Atto del governo n. 362) (*in congiunta con la X Commissione Attività produttive*);

Esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 di individuazione di interventi diversi nei settori delle infrastrutture portuali, dei presidi di pubblica sicurezza, delle infrastrutture idriche e delle infrastrutture stradali quali interventi infrastrutturali prioritari per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari (Atto del governo n. 364) (*in congiunta con la VIII Commissione Ambiente*);

Esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante sostituzione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi alla linea C della metropolitana di Roma e alla rete tranviaria di Roma quali interventi infrastrutturali prioritari per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari (Atto del governo n. 365);

Seguito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima (COM(2021) 556 final) *(in congiunta con la VIII Commissione Ambiente)*;

Esame della Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030 « Percorso per il decennio digitale » (COM(2021) 574 final);

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio ed altri e C. 2679 Zanella e Pettarin – « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica » *(in congiunta con la VII Commissione Cultura)*;

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 2006 Fogliani ed altri, C. 2866 Gariglio ed altri e C.3239 Ficara ed altri: « Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo »;

Seguito della discussione della risoluzione Silvestroni 7-00619 recante iniziative per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastrutture portuali nazionali, per la semplificazione delle zone economiche speciali (ZES) e delle zone logistiche speciali (ZLS) e per il completamento delle infrastrutture di collegamento nell'ambito della rete TEN-T;

Esame della proposta di legge C. 2949 De Giorgi ed altri: « Disciplina dell'impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza da parte dei minori di dodici anni e introduzione dell'articolo 328-bis del testo unico di cui al decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il divieto dell'uso di telefoni mobili e altri dispositivi di comunicazione elettronica da parte degli alunni nelle scuole primarie e secondarie di primo grado »;

Discussione della risoluzione Grippa n. 7-00799 – Iniziative a sostegno dell'autotrasporto.

#### APRILE

Discussione della risoluzione Rosso 7-00800 – Trasparenza e competitività nelle procedure di erogazione di incentivi pubblici destinati a vettori aerei;

Esame della proposta di legge C. 3448 Paita ed altri: « Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e altre disposizioni per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta » *(subordinatamente alla effettiva assegnazione)*;

Discussione della risoluzione Ficara 7-00771 – Iniziative a tutela del settore del trasporto marittimo;

Discussione della risoluzione Tombolato sul decreto attuativo in materia di targhe storiche *(in corso di presentazione)*;

Discussione della risoluzione Gariglio 7-00724 – Conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi agli impianti portuali di raccolta, con particolare riguardo alla legittimità della circolare interministeriale n. 10526 dell'11 giugno 2019 *(compatibilmente con la programmazione dei lavori della VIII Commissione Ambiente)*;

Discussione della risoluzione Silvestroni 7-00633 – Iniziative in merito al prolungamento della linea A della metropolitana di Roma fino all'Aeroporto di Ciampino e alla conversione della linea ferroviaria regionale FL4 nella tratta Albano Laziale-Ciampino;

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

#### MAGGIO

Seguito della discussione della risoluzione Pentangelo 7-00268 – Riqualificazione della tratta ferroviaria Castellammare di Stabia-Gragnano;

Esame della proposta di legge Grippa ed altri: « Disposizioni per lo sviluppo di un modello nazionale di mobilità dinamica » (2748);

Discussione della risoluzione Gariglio 7-00642 – Iniziative per implementare la rete ferroviaria nel Bellunese in vista delle Olimpiadi Invernali 2026;

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

*Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli atti del Governo e le proposte di nomina assegnati alla Commissione; atti dell'Unione europea di interesse della Commissione; i progetti di legge da esaminare in sede consultiva.*

**La seduta termina alle 14.55.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IMMEDIATA*

## **XI COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Lavoro pubblico e privato)**

---

### *S O M M A R I O*

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL e INPS Servizi Spa sull'internalizzazione dei servizi di <i>contact center</i> dell'INPS .....	36
--	----

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 10 marzo 2022.*

**Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL  
e INPS Servizi Spa sull'internalizzazione dei servizi  
di *contact center* dell'INPS.**

L'audizione informale è stata svolta dalle  
16.15 alle 17.40.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	37
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	40

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-B Massimo Enrico Baroni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

**Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.**

**Testo unificato C. 243 Fiano e abb.**  
(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Noja, ha svolto la relazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere.

Lisa NOJA (IV), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

#### La seduta termina alle 14.40.

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.*

#### La seduta comincia alle 14.45.

**Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.**

**C. 491-B Massimo Enrico Baroni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Rossana BOLDI, *presidente*, dà la parola al relatore per lo svolgimento della relazione.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame (A.C. 491-B), approvata in prima lettura alla Camera dei deputati il 4 aprile 2019, e trasmessa dal Senato – che ne ha svolto l'esame in sede redigente – il 24 febbraio scorso, è volta a promuovere la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti i rapporti intercorrenti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

Ricorda che la XII Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in prima lettura all'inizio della presente legislatura, nel mese di settembre 2018, e ha svolto un lavoro approfondito, anche attraverso lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni e l'accoglimento di proposte emendative provenienti da diversi gruppi parlamentari.

Il provvedimento in esame si compone di nove articoli. Comunica che procederà a un'illustrazione sintetica del contenuto del testo, evidenziando le limitate modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame al Senato. Segnala preliminarmente che tali modifiche appaiono assai contenute e motivate in molti casi da esigenze di coordinamento formale o di copertura degli oneri.

L'articolo 1, non modificato nel corso dell'esame al Senato, qualifica il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 32 (Tutela della salute) e 97 della Costituzione (efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione). Più precisamente, per finalità di trasparenza, di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, le disposizioni del provvedimento in esame intendono garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio,

intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

L'articolo 2, sostanzialmente non modificato nel corso dell'esame al Senato, reca le definizioni, utilizzate nel provvedimento, di «impresa produttrice», «soggetti che operano nel settore della salute» e «organizzazione sanitaria».

L'articolo 3 disciplina la pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi.

Segnala che vengono assoggettate a pubblicità le convenzioni ed erogazioni in denaro, beni, servizi ed altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore: di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario sopra i 100 euro (50 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) o complessivo annuo maggiore di 1.000 euro (500 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera); di un'organizzazione sanitaria quando abbiano un valore unitario sopra i 1.000 euro (500 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) o un valore complessivo annuo superiore a 2.500 euro. Vengono poi sottoposti a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, organi consultivi o comitati scientifici o nella costituzione di rapporti di ricerca, consulenza, docenza.

La pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei relativi dati da inserire nel registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. Qualora l'impresa produttrice abbia sede all'estero l'adempimento può essere eseguito dal rappresentante della stessa in Italia. Ricorda che il testo approvato dalla Camera faceva riferimento al rappresentante locale definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo n. 219 del 2006.

L'articolo 4 reca le disposizioni relative alla comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute, del registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente ». Nel registro citato sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7. Il registro è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettono la ricerca e l'estrazione delle comunicazioni, dei dati e degli atti di cui al comma 2 secondo – in base a una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato – gli standard degli *Open Data*. Quanto agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo 5 viene stabilito – con le modificazioni approvate nel corso dell'esame al Senato – che essi sono pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

L'articolo 6, in tema di vigilanza e sanzioni, rende le imprese produttrici responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4. L'unica modifica introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento riguarda il comma 12. In base a tale disposizione, i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte.

L'articolo 7, non modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmetta alle Camere una re-

lazione sullo stato di attuazione della legge in esame.

L'articolo 8, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5 relative all'istituzione del registro pubblico telematico, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 9, non modificato nel corso dell'esame al Senato, reca le disposizioni finali.

Anche in considerazione delle limitatissime modifiche introdotte nel corso dell'esame del provvedimento al Senato e del fatto che i lavori presso l'altro ramo del Parlamento si sono protratti per quasi tre anni, auspica fin da ora una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, che, ove i gruppi concordino, potrebbe essere approvato definitivamente dalla Commissione in sede legislativa.

Rossana BOLDI, *presidente*, non essendoci richieste di intervenire ed essendo l'esame del provvedimento in terza lettura alla Camera, propone, se non vi sono obiezioni, di ritenere concluso l'esame preliminare con la seduta odierna e di procedere alla fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative. Ove i gruppi concordino, tale termine può essere fissato alle ore 16 di mercoledì 16 marzo.

La Commissione concorda.

Rossana BOLDI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.25.

ALLEGATO

**Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato C. 243 Fiano e abb., recante « Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista », come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato, al riguardo, che all'articolo 2 si dispone l'istituzione del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), di cui sono chiamati a far parte, tra gli altri, i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

considerato altresì che l'articolo 3 prevede l'istituzione di Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione di cui fanno parte anche rappresentanti delle associazioni e organizzazioni che operano

nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione;

evidenziato, quindi, che l'articolo 5 prevede i compiti del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, tra i quali rientra lo svolgimento di attività conoscitiva, con particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti e delle libertà, costituzionalmente garantiti, delle donne e dei minori;

rilevato, inoltre, che l'articolo 7 prevede interventi di formazione specialistica volti a fornire elementi di conoscenza al fine di prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, destinati a una serie di soggetti, tra i quali figurano gli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Regione Veneto e della provincia autonoma di Trento, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro, concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo .....	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	41

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 10 marzo 2022.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Regione Veneto e della provincia autonoma di Trento, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro, concernenti**

**iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	42
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	42
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	48
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. COM(2021)762 final (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	47

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI*

#### La seduta comincia alle 14.35.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che, per il gruppo M5S, è entrata a far parte della Commissione la deputata Margherita Del Sesto.

#### Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

**Nuovo testo C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla I Commissione, la proposta di legge recante « Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista », nel testo risultante dall'unificazione di due diverse proposte di legge e dagli emendamenti approvati dalla Commissione referente.

Ricorda preliminarmente che il tema della prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista era già stato oggetto di una proposta di legge nel corso della XVII legislatura il cui testo, approvato dalla Camera dei deputati, era all'esame del Senato al termine della legislatura (S. 2883). Il relativo contenuto, circoscritto ai soli fenomeni di radicalizzazione ed estre-

mismo violento di matrice jihadista, è oggetto di una delle due proposte alla base del testo unificato in esame, che presenta invece un ambito applicativo più vasto, esteso alla generalità dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta.

Fa presente che, nell'ambito del testo in esame, che si compone di 13 articoli, il primo risulta di particolare interesse per la Commissione in quanto richiama gli indirizzi comunitari ai fini del necessario inquadramento della normativa in esame nell'ambito della cornice europea. È in particolare richiamata la risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), nonché la Comunicazione della Commissione europea COM (2005) 313 che definisce il fenomeno della « radicalizzazione violenta ». Ricorda che tale Comunicazione inquadra il contrasto alla « radicalizzazione violenta » come parte di un approccio globale degli aspetti preventivi della lotta contro il terrorismo. A tale riguardo osserva che, nell'ambito della definizione del fenomeno di radicalizzazione violenta, dovrebbe intendersi implicitamente richiamata anche la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo, la quale sostituisce, tra l'altro, la Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, che è stata la pietra angolare della risposta della giustizia penale degli Stati membri per combattere il terrorismo attraverso la definizione armonizzata dei reati di terrorismo.

Nell'ambito di tale inquadramento generale, che richiama anche i consolidati indirizzi definiti in sede internazionale e sovranazionale, l'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, volto all'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. L'articolo specifica inoltre che le finalità perseguite dal

provvedimento legge non pregiudicano od ostacolano le misure e le azioni di contrasto e repressione di ogni forma di criminalità violenta, né l'adozione o l'esecuzione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio nazionale nei casi previsti dalla normativa vigente.

In questa cornice, l'articolo 2 istituisce presso il Ministero dell'interno il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), alla cui composizione partecipano rappresentanti delle diverse amministrazioni statali interessate per competenza, nonché qualificati esponenti di enti operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e, infine, il Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano. Il CRAD predispone annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, individuando a tal fine le risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, nonché la quota utilizzabile dei fondi europei destinati al *Radicalisation Awareness Network* (RAN). È inoltre prevista l'istituzione di un numero verde, autorizzando a tal fine la spesa annua di 500.000 euro.

Il Piano strategico nazionale è finalizzato a promuovere la condivisione dei principi di laicità dello Stato e di libertà religiosa, nonché di tutti gli altri principi fondamentali della Costituzione; è inoltre promosso il dialogo interreligioso e interculturale e il contrasto a ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale, nonché il contrasto a pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone.

L'articolo 3 istituisce presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale e di esercitare un monitoraggio del territorio.

L'articolo 4 istituisce un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista, composto da

cinque deputati e da cinque senatori, cui sono destinate risorse nel limite di 100.000 euro annui, posti, in termini paritari, a carico dei bilanci della Camera dei deputati e del Senato.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano i compiti del Comitato parlamentare, consistenti nello svolgimento di opportune attività conoscitive, nell'esame di un rapporto semestrale della Polizia postale e nella presentazione alle Camere di una relazione annuale sull'attività svolta, contenente eventuali proposte o segnalazioni su questioni di sua competenza. È inoltre previsto che il Governo trasmetta alle Camere e al Comitato una relazione annuale sulle politiche attuate e sui risultati ottenuti nell'anno precedente.

L'articolo 7 dispone in materia di attività di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni coinvolte (Forze di polizia, Forze armate, Amministrazione penitenziaria, Garanti dei diritti delle persone detenute, docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale). Le attività di formazione possono prevedere programmi e corsi specialistici diretti a fornire al personale elementi di conoscenza in materia di dialogo interculturale e interreligioso, utili a prevenire i fenomeni oggetto della proposta in esame. Per la formazione delle Forze di polizia è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022.

L'articolo 8, relativo agli interventi preventivi in ambito scolastico, prevede che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura proponga al Ministro dell'istruzione linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a promuovere la conoscenza della lingua italiana e della Costituzione, la cultura della tolleranza e del pluralismo e la conoscenza del principio supremo della laicità dello Stato, nonché a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere

individuare misure per la prevenzione della radicalizzazione anche nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

L'articolo 9 autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 a favore del Ministero dell'università e della ricerca per progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei Paesi di emigrazione, previsti e organizzati nell'ambito di accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

L'articolo 10 stabilisce che il Piano strategico nazionale possa prevedere lo sviluppo di campagne informative per l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso e per contrastare l'estremismo violento di matrice jihadista. La RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, è chiamata, con modalità da definire nel contratto di servizio e nel limite delle risorse disponibili, a realizzare una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in italiano, arabo e in altre lingue, che si riveleranno utili per il contrasto alla radicalizzazione di matrice jihadista.

L'articolo 11 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia l'adozione di un piano nazionale per garantire ai soggetti italiani o stranieri detenuti un trattamento penitenziario che promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero. Il decreto deve anche individuare i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, di soggetti in possesso di specifiche conoscenze, attestate da istituti o enti di formazione riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, che possano utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

L'articolo 11-*bis* configura come reato il possesso, finalizzato al compimento di atti di terrorismo, di istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, e di ogni tecnica per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali. Non è punibile la detenzione di tale materiale per finalità diverse dal compimento di condotte penalmente illecite.

L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, non ravvisando, per quanto di competenza, criticità sotto il profilo del rispetto della normativa comunitaria e considerata anche l'imminente calendarizzazione in Aula del provvedimento, propone di esprimere già nella seduta odierna un parere favorevole che, concorde la Commissione, procede a illustrare (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

#### **La seduta termina alle 14.45.**

#### **ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI*

#### **La seduta comincia alle 14.45.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. COM(2021)762 final.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia GRILLO (M5S), *relatrice*, ricorda che la proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali rappresenta una delle misure che la Presidente della Commissione europea aveva annun-

ciato già nelle sue dichiarazioni programmatiche e che costituisce uno degli interventi legislativi più importanti ed attesi per affrontare i cambiamenti determinati dalla trasformazione digitale nei mercati del lavoro e dare attuazione al Pilastro europeo dei diritti sociali.

Il quadro normativo delineato dalla proposta è volto a garantire il miglioramento della condizione giuridica, economica e sociale di quanti nell'UE prestino attività lavorativa attraverso piattaforme digitali, i cosiddetti *platform workers*, il cui numero è cresciuto considerevolmente negli ultimi anni.

Ricorda che le piattaforme digitali sono società operanti su internet che intermediario e organizzano l'attività svolta da lavoratori subordinati o autonomi in favore di clienti terzi (imprese o consumatori). Secondo le stime della Commissione europea, sono attive nell'UE oltre 500 piattaforme digitali, da cui dipendono 28,3 milioni di occupati, e l'Italia avrebbe il maggior numero di *platform workers*: circa 4,13 milioni, di cui circa 1,11 milioni svolgono tale attività in via principale. Secondo la Commissione, il 55 per cento dei *platform workers* percepisce una retribuzione netta inferiore al salario minimo orario previsto dalla legislazione del Paese ove svolga la propria attività lavorativa. Inoltre, nove piattaforme su 10 nell'UE classificano le persone che vi lavorano come lavoratori autonomi, quando, invece, un numero rilevante di essi si trova in realtà in una situazione di subordinazione rispetto alle piattaforme stesse ed è oggetto di vari livelli di controllo da parte di queste ultime, ad esempio per quanto riguarda i livelli salariali o le condizioni di lavoro.

A causa dell'errata classificazione, tali lavoratori – a giudizio della Commissione – non possono godere dei diritti e delle tutele cui hanno diritto in quanto lavoratori subordinati e sono pertanto particolarmente esposti al rischio di cattive condizioni di lavoro e accesso inadeguato alla protezione sociale.

Ricorda poi che la proposta di direttiva si basa, tra l'altro, sull'articolo 153, paragrafo 1, lettera *b*), del Trattato sul funzio-

namento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce all'Unione il potere di sostenere e completare l'azione degli Stati membri con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro. In tale ambito, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera *b*), del TFUE consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, direttive che stabiliscono prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro.

Per quanto attiene al rispetto del principio di sussidiarietà, segnala che la relazione di accompagnamento della proposta della Commissione specifica che solo un'iniziativa dell'UE può stabilire norme comuni che si applichino a tutte le piattaforme di lavoro digitali che operano nell'UE, evitando nel contempo la frammentazione nel mercato unico delle piattaforme di lavoro digitali, in rapida evoluzione. Sarebbe in tal modo garantita una situazione di parità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la gestione algoritmica, tra le piattaforme di lavoro digitali che operano in Stati membri diversi.

Richiama, nei termini di seguito riportati, i principali contenuti della proposta di direttiva, rimandando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici.

L'articolo 1 enuncia l'obiettivo della proposta e delimita l'ambito soggettivo di applicazione della direttiva, che riguarda tutti coloro che, nell'ambito dell'UE, svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e che hanno instaurato con le stesse, in via di fatto o di diritto, un contratto o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE.

Con riferimento alle piattaforme di lavoro digitali, la direttiva opera nei confronti di quelle che organizzano il lavoro ovunque svolto nel territorio dell'UE, indipendentemente dal luogo di stabilimento e dal diritto altrimenti applicabile.

L'articolo 2 reca un elenco di definizioni rilevanti, tra cui quelle di « piattaforma di

lavoro digitale » e di « lavoro mediante piattaforme digitali ».

Gli articoli da 3 a 5 attribuiscono agli Stati membri il compito di definire procedure che, guardando alle caratteristiche sostanziali della fattispecie (c.d. principio del primato dei fatti), consentano di pervenire alla corretta qualificazione della condizione giuridica del lavoratore come lavoratore subordinato o autonomo.

Si introduce, pertanto, una presunzione legale in base alla quale, al ricorrere delle condizioni previste dalla direttiva, sintomatiche dell'esistenza di una forma di « controllo », il rapporto di lavoro si presume subordinato. In particolare, per far scattare tale presunzione, è sufficiente che il rapporto di lavoro presenti almeno due degli elementi elencati nel paragrafo 2 dell'articolo 4 tra cui: la determinazione effettiva del livello della retribuzione o la fissazione dei limiti massimi per tale livello; la supervisione dell'esecuzione del lavoro o la verifica della qualità dei risultati del lavoro, anche con mezzi elettronici; l'effettiva limitazione, anche mediante sanzioni, della libertà di organizzare il proprio lavoro, in particolare la facoltà di scegliere l'orario di lavoro o i periodi di assenza, di accettare o rifiutare incarichi o di ricorrere a subappaltatori o sostituti; l'effettiva limitazione della possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere lavoro per terzi. A tale presunzione, operante in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo nazionale, corrisponde l'inversione dell'onere della prova.

Gli articoli da 6 a 10 disciplinano invece la gestione algoritmica. Tali disposizioni intendono, tra l'altro: potenziare la trasparenza e l'accessibilità dei criteri che presidono al funzionamento dei sistemi automatizzati, da parte del singolo lavoratore, delle rappresentanze sindacali e delle autorità pubbliche competenti; introdurre una serie di divieti al trattamento dei dati personali relativi alla condizione di salute dei *platform workers*; introdurre obblighi di monitoraggio umano dei sistemi automatizzati, allo scopo di valutare i rischi che ne derivino per la salute e la sicurezza dei lavoratori; riconoscere il diritto a conte-

stare le decisioni automatizzate dinanzi ad un responsabile designato dalla piattaforma digitale; assicurare l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi per ciò che concerne l'introduzione o la modifica sostanziale di utilizzo dei sistemi automatizzati di monitoraggio e decisione.

Gli articoli da 11 a 12 riguardano la trasparenza. Tra l'altro, gli Stati membri devono imporre alle piattaforme di lavoro digitali/datori di lavoro di dichiarare alle autorità competenti nazionali l'attività lavorativa prestata e i pertinenti dati, nonché di fornire informazioni, anche ai rappresentanti dei lavoratori, sul numero di *platform workers* e sulla loro situazione occupazionale o contrattuale.

L'articolo 13 prevede che gli Stati membri garantiscano l'accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale, il diritto di promuovere ricorso e, se del caso, il diritto a una compensazione adeguata in caso di violazione dei diritti sanciti dalla direttiva, mentre l'articolo 14 consente ai rappresentanti dei *platform workers* o ad altri soggetti giuridici che hanno un legittimo interesse a difendere i diritti dei *platform workers* di avviare procedimenti giudiziari o amministrativi per far valere i diritti o gli obblighi previsti dalla direttiva.

Per restare ad alcune delle disposizioni principali proposte, fa presente che l'articolo 16 obbliga gli Stati membri ad assicurare che, nell'ambito dei ricorsi riguardanti la non corretta qualificazione della situazione professionale di un soggetto, gli organi giurisdizionali o le autorità competenti possano ottenere dalla piattaforma digitale qualsiasi prova pertinente che rientri nel suo controllo e a prevedere misure necessarie a vietare licenziamenti o misure equivalenti determinati dall'esercizio dei diritti previsti dalla direttiva.

L'articolo 19 prescrive agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione degli

obblighi stabiliti dalla direttiva e di assicurare che tali sanzioni siano applicate.

Segnala infine che la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, nel valutare positivamente la proposta di direttiva, svolge alcuni rilievi con riferimento ad alcune disposizioni della stessa evidenziando, tra l'altro, un rischio di sovrapposizione delle norme concernenti il controllo algoritmico con quelle previste dalla proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale (IA) che la Commissione sta esaminando in sede consultiva.

In conclusione, segnala l'opportunità di approfondire la proposta di direttiva, che introduce una disciplina di particolare rilevanza e attualità. Sollecita in particolare contributi di approfondimento da parte dei commissari sui profili che potrebbero presentare eventuali criticità, quali, oltre al già accennato rischio di parziale sovrapposizione della disciplina in esame con quella relativa alla proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale (IA), il rischio che dalla presunzione legale del carattere subordinato del rapporto di lavoro, al ricorrere di certe condizioni, possano discendere oneri e adempimenti a carico di lavoratori e datori di lavoro non adeguati rispetto alla reale natura del rapporto di lavoro in essere.

Si riserva pertanto di presentare una proposta di parere in esito all'esame che si svolgerà in Commissione, anche tenuto conto dei tempi di esame presso la Commissione di merito.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO

**Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista (Nuovo testo C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona, recante: « Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista »;

considerato in particolare, per i profili di competenza, l'articolo 1 che, ai fini dell'inquadramento della disciplina in esame nell'ambito della cornice europea, richiama la risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), nonché la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2005) 313, che inquadra il contrasto alla « radicalizzazione violenta » come parte di un approccio globale degli aspetti preventivi della lotta contro il terrorismo;

sottolineato che, nell'ambito della definizione del fenomeno di radicalizzazione violenta, deve intendersi implicitamente ri-

chiamata anche la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo, la quale sostituisce, tra l'altro, la Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, che è stata la pietra angolare della risposta della giustizia penale degli Stati membri per combattere il terrorismo attraverso la definizione armonizzata dei reati di terrorismo;

apprezzate le finalità del provvedimento, volto all'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta e a favorire la deradicalizzazione, nonché il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, senza pregiudizio per le misure e le azioni di contrasto e repressione di ogni forma di criminalità violenta o per l'adozione o l'esecuzione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio nazionale nei casi previsti dalla normativa vigente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per l'anno 2022 delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del servizio di asili nido, generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale, viabilità e territorio, trasporto pubblico locale e alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 363 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e rinvio</i> ) .....	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	52

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.*

#### La seduta comincia alle 8.15.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per l'anno 2022 delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del servizio di asili nido, generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale, viabilità e territorio, trasporto pubblico locale e alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.**

**Atto n. 363.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Cristian INVERNIZZI, *presidente e relatore*, evidenzia che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui la Commissione avvia l'esame nella seduta odierna - ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare - reca la revisione della metodologia dei fabbisogni standard relativi al servizio di Asili nido e l'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per le restanti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, da utilizzarsi per l'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022.

In proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun comune sono adottati, anche separatamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Più in particolare, mette in risalto che lo schema di decreto è finalizzato: a) all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni Istruzione pubblica, Gestione del territorio e dell'ambiente, Servizio smaltimento rifiuti, Settore sociale al netto degli asili nido, Generali di amministrazione, di gestione e di controllo, Polizia locale, Viabilità e territorio e Trasporto pubblico locale; b) alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi al servizio Asili nido; c) all'individuazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

Per quanto concerne i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard, precisa che lo schema di decreto provvede all'aggiornamento delle variabili che concorrono alla stima del fabbisogno standard relativamente alle funzioni sopracitate. I coefficienti di riparto riferiti alle funzioni fondamentali sono stati aggiornati all'annualità 2018. Per le variabili desumibili da fonti ufficiali, l'aggiornamento è avvenuto considerando i valori relativi al 2018 o all'annualità disponibile più recente. Per le variabili desumibili dal questionario somministrato ai comuni, invece, i valori sono stati aggiornati al 2018, utilizzando le informazioni acquisite con l'apposito questionario alla data del 1° settembre 2021.

Aggiunge poi, come già accennato, che lo schema di decreto è diretto anche ad aggiornare la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard relativi al servizio di Asili nido. Per tale servizio l'impianto metodologico di riferimento rimane quello basato sulla funzione di costo: il calcolo del fabbisogno standard corrisponde al prodotto tra il costo unitario e gli utenti serviti, ovvero il numero di bambini tra 0 e 2 anni che frequentano una struttura comunale o in convenzione e/o il numero di beneficiari di contributi/*voucher* per il servizio di asilo nido.

Passa dunque all'illustrazione dei principali elementi di novità in tale ambito.

In primo luogo, mette in luce che il modello di stima considera più annualità (modello di tipo *panel* a due stadi): nel primo stadio della stima del servizio di Asili nido viene utilizzato un modello a effetti fissi che considera i dati di cinque annualità (2013, 2015, 2016, 2017 e 2018). In tale stadio la spesa per utente è messa in relazione con le differenti caratteristiche e tipologie di utenza degli Asili nido. Il secondo stadio, invece, considera gli effetti fissi derivanti dal primo, valutando, attraverso un modello di tipo *cross-section*, la relazione con aspetti legati a caratteristiche dei comuni, come l'appartenenza ai *cluster* (ovvero raggruppamenti di comuni simili) e l'appartenenza regionale, e con elementi che cambiano molto lentamente nel tempo, come le fasce demografiche di popolazione.

In secondo luogo, sottolinea che la variabile di riferimento è l'utente servito, inteso come bambino (0-2 anni) frequentante (tempo pieno e/o tempo parziale) o che usufruisce di un contributo economico (utente *voucher*). Nel modello aggiornato è stata meglio caratterizzata la figura dell'utente a tempo parziale, il quale svolge un orario ridotto e non usufruisce del servizio di refezione (con una significativa riduzione del costo del servizio).

Chiarisce altresì che sono stati utilizzati sia i metri quadrati delle superfici interne sia i metri quadrati degli spazi esterni, diversamente dalla precedente versione metodologica che considerava solamente le superfici interne.

Riferisce poi che la variabilità del costo standard è stata colta considerando nella stima le variabili che tengono conto delle differenze esistenti tra i comuni in termini di tipologia di servizio offerto (l'incidenza degli utenti lattanti e degli utenti a tempo parziale che non usufruiscono del servizio di refezione) e di modalità di gestione (diretta o esternalizzata a terzi). Inoltre, sono state prese in considerazione le caratteristiche del contesto (individuazione di dieci gruppi omogenei di comuni, *cluster*) e la dimensione demografica del comune.

Si sofferma quindi sul fatto che, tra le variabili utilizzate nella stima dei fabbisogni standard per il servizio di Asili nido, è

considerata la spesa storica di riferimento. Dai dati utilizzati emerge come il livello di spesa ai fini dei fabbisogni standard cresca all'aumentare dell'ampiezza dimensionale dei comuni, dove si registra una maggiore offerta del servizio. Nel periodo preso come riferimento, la spesa media per utente risulta costante nel primo triennio, mentre subisce una lieve contrazione negli ultimi due anni nella quasi totalità delle fasce. Questa riduzione della spesa, nell'arco dei cinque anni in questione, riflette una riduzione a livello aggregato nazionale del 13,7 per cento; si passa pertanto da una spesa, ai fini dei fabbisogni standard per utente servito, di 6.976 euro del 2013 a una spesa di 6.017 euro del 2018.

Con riferimento al servizio di Asili nido, ricorda, tra l'altro, che, a seguito della legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, commi 172-173, della legge n. 234 del 2021), le risorse aggiuntive stanziare nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sono state ulteriormente integrate ed è stato individuato, per la prima volta, il livello essenziale delle prestazioni (Lep) per quanto riguarda la disponibilità dei posti negli asili nido: si prevede, infatti, che il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi debba raggiungere, con un percorso graduale, un livello minimo garantito del 33 per cento su base locale entro il 2027, considerando anche il servizio privato. Le risorse previste per raggiungere tale obiettivo sono stabilite in 120 milioni di euro nel 2022, 175 milioni nel 2023, 230 milioni nel 2024, 300 milioni nel 2025, 450 milioni nel 2026 e 1,1 miliardi a decorrere dal 2027. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con decreto ministeriale, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati, tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non avranno raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo

garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato.

Sul punto, rileva che la legge, al fine di garantire che le risorse aggiuntive si traducano in un incremento effettivo dei servizi, ha previsto l'attivazione di un meccanismo di monitoraggio basato sull'identificazione di obiettivi di servizio. In tal modo, per la prima volta dall'introduzione dei fabbisogni standard, è stato superato il vincolo della spesa storica complessiva della funzione sociale, stanziando risorse aggiuntive vincolate al raggiungimento degli obiettivi di servizio e compiendo un passo in avanti nel percorso di avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni.

Alla luce di ciò, rappresenta che la disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta all'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), è stata conseguentemente modificata al fine di ricompredervi i criteri di ripartizione delle quote incrementalmente del Fondo stanziare per il potenziamento degli asili nido (oltre che per i servizi sociali). A tale riguardo, segnala che per la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022 è stato raggiunto l'accordo nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 22 dicembre 2021 e che - in attesa della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto e al fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio 2022 dei comuni - nella sezione del sito del Ministero dell'interno relativa alla finanza locale sono disponibili i dati relativi al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022.

Nel dare poi conto che il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede uno stanziamento di 4,6 miliardi di euro fino al 2026 a favore del Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1), constata che, in sostanza, le risorse stanziare con la legge di bilancio sono funzionali a garantire la gestione del servizio di Asili nido, una volta realizzate le infrastrutture previste nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In ordine a quest'aspetto, rammenta

che, con il decreto del Ministro dell'istruzione n. 343 del 2 dicembre 2021, sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le modalità di individuazione degli interventi di edilizia scolastica. Sulla base di tale decreto è stato emesso l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, con il quale il Ministero dell'istruzione ha avviato la procedura per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, con una dotazione di 3 miliardi di euro, di cui 2,4 miliardi destinati al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni e 0,6 miliardi destinati al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni. Il 55,29 per cento delle risorse per il potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni e il 40 per cento delle risorse per il potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni sono destinati a candidature proposte da parte di enti locali appartenenti alle regioni del Mezzogiorno.

Per quanto concerne l'individuazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, espone che, in appendice allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, sono riportati, per ciascuno dei 6.565 comuni delle regioni a statuto ordinario, i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle seguenti otto funzioni: Generali, Polizia locale, Istruzione pubblica, Rifiuti, Trasporto pubblico locale, Viabilità e territorio, Sociale, Asili nido. Per ogni comune il nuovo coefficiente di riparto complessivo è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto aggiornati di ogni singolo servizio, al netto del servizio Rifiuti, la cui componente è neutralizzata.

Informa, inoltre, che il 9 febbraio 2022 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto, ai sensi del già richiamato articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2020. Lo stesso articolo 6 prevede che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, lo schema venga trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da

parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.

Segnala quindi che lo schema di decreto in esame è stato assegnato, oltre che alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, anche alla V Commissione della Camera dei deputati e alla 5ª Commissione del Senato della Repubblica e che le Commissioni assegnatarie sono chiamate a esprimersi entro il 17 marzo 2022.

Da ultimo, nel manifestare la propria intenzione di formulare - anche alla luce di quanto emergerà dal dibattito - una proposta di parere in vista della seduta in cui avrà luogo il seguito dell'esame dello schema di decreto, chiede se vi siano componenti della Commissione che intendono intervenire.

Il deputato Nicola GRIMALDI (M5S), intervenendo da remoto, ringrazia il relatore per gli elementi forniti e fa presente che il Gruppo Movimento 5 Stelle si riserva di svolgere ogni opportuno approfondimento sul tema, anche sulla base del *dossier* di documentazione messo a disposizione della Commissione.

Cristian INVERNIZZI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 8.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 10 marzo 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.30 alle 8.35.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI .....	53
--	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI**

*Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza del presidente MORRA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.35 alle 18.45.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente in merito alla programmazione dei lavori .....	54
---	----

*Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza del presidente URSO.*

**La seduta comincia alle 10.10.**

**Comunicazioni del presidente in merito alla programmazione dei lavori.**

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni in merito alla programmazione dei lavori sulle quali intervengono i deputati VITO (FI) e DIENI (M5S).

**La seduta termina alle 10.30.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul sistema bancario e finanziario

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	55
Seguito dell'audizione del direttore generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Alessandro Rivera, sull'operatività dell'Amministrazione Centrale dello Stato in strumenti finanziari derivati ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> )	55

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO*

#### La seduta comincia alle 8.30.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Seguito dell'audizione del direttore generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Alessandro Rivera, sull'operatività dell'Amministrazione Centrale dello Stato in strumenti finanziari derivati.**

*(Seguito dello svolgimento e conclusione).*

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza della Commissione ha deliberato di proseguire l'attività di monitoraggio in merito all'operatività dell'Amministrazione Centrale dello Stato in strumenti finanziari derivati nella prospettiva

di valutare la complessiva operatività posta in essere nonché, più in generale, le strategie pianificate dal MEF in materia di strumenti finanziari derivati.

Tale attività prevede il seguito dell'audizione, già avviata lo scorso 13 ottobre 2020, del dottor Alessandro Rivera, direttore generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

Introduce quindi l'audizione del dottor Alessandro RIVERA, accompagnato dal dottor Davide IACOVONI, dirigente generale della Direzione Debito Pubblico.

Alessandro RIVERA, *direttore generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì alla Commissione documentazione in parte libera ed in parte segretata.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, i senatori Elio LANNUTTI (MISTO), a più riprese, Gianmauro DELL'OLIO (M5S) e Marco PEROSINO (FIBPUDC), ai quali risponde Alessandro RIVERA, *direttore generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringraziando gli intervenuti, dispone che la parte libera della documentazione consegnata dal dottor Rivera sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Su richiesta del senatore Lannutti, dispone inoltre l'acquisizione agli atti dell'articolo dal titolo «*Don't look back in anger: l'utilizzo dei derivati nella gestione del debito pubblico italiano*», di Mauro Bucci, Ilaria De Angelis e Emilio Vadalà, pubblicato nel mese di marzo 2020 dalla Banca d'Italia, nella ri-

vista questioni di economia e finanza, riservandosi altresì di sottoporre all'ufficio di presidenza la sua richiesta di audire in materia il dottor Franco Mostacci.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

---

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	57
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente .....	57

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

**Comunicazioni della Presidente.**

**La seduta comincia alle 14.35.**

Laura CAVANDOLI, *Presidente*, illustra il programma delle audizioni. Comunica inoltre che sono pervenuti alla casella funzionale della Commissione tre esposti, riservati, e che, in data odierna, la professoressa Ercoli ha trasmesso una nota, relativa alla audizione di Laura Massaro, che sarà acquisita e messa a disposizione della Commissione come documento riservato.

**La seduta termina alle 14.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sulla morte di David Rossi

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	58
Audizione del dott. Fabrizio Viola, amministratore delegato <i>pro tempore</i> del Monte dei Paschi di Siena ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 10 marzo 2022. – Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del dott. Fabrizio Viola, amministratore delegato *pro tempore* del Monte dei Paschi di Siena.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del dott. Fabrizio Viola, amministratore delegato *pro tempore* del Monte dei Paschi di Siena, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Fabrizio VIOLA, *amministratore delegato pro tempore del Monte dei Paschi di Siena*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, e i deputati Andrea ROSSI (PD), Susanna CENNI (PD), Cosimo Maria FERRI (IV) e Luca MIGLIORINO (M5S), ai quali risponde Fabrizio VIOLA, *amministratore delegato pro tempore del Monte dei Paschi di Siena*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia il dott. Fabrizio Viola per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 17.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 18 alle 18.50.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Amm. Sq. Enrico Credendino ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	4
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	5
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	5
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	7

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitano, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi .....	11
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	12
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	12

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 17 del 2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495) di: Acquirente Unico, Confindustria, Unione province d'Italia (UPI), Utilitalia, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU), Centro studi Promotor, « Ecco » think tank, Nomisma energia, Greenpeace, Motus-e, WWF e Legambiente, Terna .	13
---	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni**

## SEDE REFERENTE:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	14
AVVERTENZA .....	16

**II Giustizia**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	17
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI. Atto n. 360 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	17

## SEDE CONSULTIVA:

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	23
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	24
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	28

**III Affari esteri e comunitari**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'ex Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Afghanistan, Mohammad Haneef Atmar .....	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	30

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Pier Carlo Padoan, già Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la <i>governance</i> economica (COM(2021) 662 <i>final</i> ) .....	31
Audizione informale di Giovanni Tria, già Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la <i>governance</i> economica (COM(2021) 662 <i>final</i> ) .....	31

**VII Cultura, scienza e istruzione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	32
---	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	33
AVVERTENZA .....	35

**XI Lavoro pubblico e privato**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL e INPS Servizi Spa sull'internalizzazione dei servizi di <i>contact center</i> dell'INPS .....	36
--	----

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	37
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	40

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-B Massimo Enrico Baroni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Regione Veneto e della provincia autonoma di Trento, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro, concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo .....	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	41

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Variatione nella composizione della Commissione .....	42
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	42
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	48

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. COM(2021)762 final (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	47

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per l'anno 2022 delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del servizio di asili nido, generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale, viabilità e territorio, trasporto pubblico locale e alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 363 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e rinvio</i> ) .....	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	52

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI .....	53
--	----

## **COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Comunicazioni del presidente in merito alla programmazione dei lavori .....	54
---	----

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO**

### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	55
Seguito dell'audizione del direttore generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Alessandro Rivera, sull'operatività dell'Amministrazione Centrale dello Stato in strumenti finanziari derivati ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) .....	55

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	57
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente .....	57

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI**

### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	58
Audizione del dott. Fabrizio Viola, amministratore delegato <i>pro tempore</i> del Monte dei Paschi di Siena ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0177550\*